



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 luglio 2011
(OR. en)**

13318/11

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0147 (COD)**

**TRANS 225
FISC 109
ENV 634
CODEC 1289**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 luglio 2011
Destinatario:	Signor Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2011) 550 definitivo
Oggetto:	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 550 definitivo.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.7.2011
COM(2011) 550 definitivo

2008/0147 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio in merito alla
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti
al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture**

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

**sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio in merito alla
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture

1. INTRODUZIONE

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sui tre emendamenti proposti dal Parlamento.

2. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio¹ 8.7.2008

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 16.12.2009

Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura: 11.3.2009

Data della posizione del Consiglio, in prima lettura (maggioranza qualificata): 15.2.2011

Data del parere del Parlamento europeo, in seconda lettura: 7.6.2011

3. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La direttiva 1999/62/CE vigente fissa le aliquote massime che gli Stati membri possono applicare agli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Nel determinare queste aliquote, tuttavia, gli Stati membri non possono considerare i costi esterni come l'inquinamento atmosferico e acustico. Le modifiche proposte dalla Commissione consentiranno queste tasse, che, se introdotte promuoveranno un trasporto

¹ COM(2008) 436 definitivo - 2008/0147 (COD):

di merci più efficiente e più pulito. Tra le altre modifiche proposte, quella più importante consente agli Stati membri una più grande flessibilità nel variare i diritti di utenza per promuovere un maggior utilizzo delle infrastrutture stradali durante i periodi non di punta e, in definitiva, per ridurre la congestione. Infine gli introiti supplementari derivanti dalla tassazione dei costi esterni dovrebbero essere utilizzati per finanziare progetti intesi a promuovere la mobilità sostenibile.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il 12 aprile 2011 la commissione per i trasporti e il turismo ha votato una raccomandazione contenente 35 emendamenti alla posizione in prima lettura del Consiglio. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione², hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura sul fascicolo in questione. In questo contesto la commissione ha presentato tre emendamenti di compromesso, che sono stati votati dalla plenaria il 7 giugno 2011. La Commissione approva questi emendamenti.

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

La posizione del Consiglio in prima lettura era già stata sostenuta dalla Commissione (si veda il parere della Commissione sulla posizione del Consiglio)³. Le principali modifiche introdotte dagli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sono le seguenti:

- chiarire il meccanismo proposto dal Consiglio per variare i diritti di utenza durante i periodi di punta introducendo disposizioni volte a garantire la neutralità del gettito fiscale ed aumentare la trasparenza. Il meccanismo risultante fornirà agli Stati membri un nuovo strumento per gestire la congestione nei periodi di punta senza imporre oneri eccessivi al settore del trasporto su strada;
- introdurre una disposizione relativa all'uso delle entrate nel settore dei trasporti. La disposizione incoraggia gli Stati membri ad investire le entrate derivanti dalla riscossione dei pedaggi in progetti a favore della mobilità sostenibile. La disposizione si ritiene applicata se il 15% delle entrate è impiegato sulla rete transeuropea. Gli Stati membri saranno obbligati a comunicare le entrate riscosse e gli investimenti effettuati nel settore dei trasporti. Questo compromesso, seppure meno ambizioso della proposta iniziale della Commissione, è un chiaro passo avanti per migliorare la trasparenza nell'uso dei pedaggi riscossi e per stimolare nuovi investimenti nel settore dei trasporti;
- autorizzare, nelle aree montane, l'applicazione contemporanea del supplemento attuale e delle nuove tariffe per costi esterni per i veicoli EURO 0, I e II e per i veicoli EURO III a partire dal 2015. È previsto inoltre un "mini accantonamento" obbligatorio delle entrate generate da questa combinazione di oneri. Tale disposizione contribuirà ad accelerare ulteriormente l'introduzione di veicoli più

² GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

³ COM(2011) 69 definitivo

puliti, generando nel contempo introiti supplementari per la costruzione di alternative al trasporto su strada;

- inserire una clausola di revisione a tempo ("rendez-vous") basata sulle relazioni che la Commissione dovrà presentare rispettivamente 12 e 48 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva e, se del caso, su una proposta legislativa della Commissione. Il contenuto delle relazioni è stato uniformato a quanto previsto nel recente Libro bianco sui trasporti.

La posizione del Consiglio non prevedeva l'obbligo, per gli Stati membri, di trasmettere alla Commissione una tavola di concordanza, nonostante la linea seguita generalmente dal Parlamento europeo a questo riguardo.

Tuttavia la Presidenza ungherese, con l'appoggio delle prossime Presidenze polacca, danese e cipriota, ha reso una dichiarazione nella quale conferma che l'adozione di questa direttiva non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulle tavole di concordanza (cfr. allegato).

Il Parlamento europeo ha quindi raggiunto un accordo con il Consiglio, ma ha rilasciato una dichiarazione (cfr. allegato) nella quale chiede alla Commissione di informarlo entro dodici mesi dall'adozione di detto accordo in plenaria e di elaborare una relazione al termine del periodo di recepimento sulla pratica degli Stati membri di redigere prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

Durante la plenaria del 7 giugno 2011 la Commissione ha reso una dichiarazione dove, tra le altre cose, conferma il proprio impegno a far sì che gli Stati membri compilino tavole di concordanza per correlare le misure di recepimento da essi adottate alla direttiva. La Commissione conferma inoltre il proprio impegno a trasmettere le informazioni richieste dal Parlamento e sottolinea che la posizione da essa adottata in questo caso non deve essere considerata come un precedente (cfr. allegato).

5. CONCLUSIONE

In applicazione dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione modifica la propria proposta approvando gli emendamenti come sopra indicato.

Allegato

Dichiarazione della Presidenza

"Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel trilogio del 23 maggio 2011, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ("Eurobollo"), non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulle tavole di concordanza."

Dichiarazione del Parlamento europeo

"Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non sia stato disposto ad accettare la pubblicazione obbligatoria delle tavole di concordanza nel contesto della proposta che modifica la direttiva 1999/62/CE. Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel trilogio del 23 maggio 2011, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ("Eurobollo"), non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulle tavole di concordanza."

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione europea di informarlo entro dodici mesi dall'adozione di detto accordo in plenaria e di elaborare una relazione al termine del periodo di recepimento sulla pratica degli Stati membri di redigere e rendere pubblici prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento."

Dichiarazione della Commissione europea

"La Commissione ribadisce il proprio impegno a fare sì che gli Stati membri compilino tavole di concordanza per collegare le misure di recepimento da essi adottate alla direttiva UE e le trasmettano alla Commissione nell'interesse dei cittadini e per migliorare il processo legislativo e la trasparenza giuridica, ed è pronta a cooperare all'esame della conformità delle normative nazionali con la legislazione UE."

La Commissione guarda con rammarico alla mancanza di sostegno nei confronti della misura inclusa nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ("Eurobollo"), che mirava a rendere obbligatoria l'elaborazione di tavole di concordanza."

In uno spirito di compromesso, e al fine di garantire l'immediata adozione della proposta, la Commissione può accettare la sostituzione della disposizione, inserita nel testo, che rendeva obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza con un considerando che incoraggia gli Stati membri a seguire questa prassi. Provvederà a darne informazione entro dodici mesi dall'adozione di detto accordo in plenaria e a elaborare una relazione al termine del periodo di recepimento sulla pratica degli Stati membri di redigere e rendere pubblici prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento."

Tuttavia, la posizione adottata dalla Commissione in questo caso non deve essere considerata come un precedente. La Commissione continuerà a impegnarsi affinché si

pervenga, in collaborazione con il Parlamento e il Consiglio, a una soluzione adeguata alla presente questione istituzionale trasversale."